

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
ERRATA CORRIGE	» 3
CONVOCAZIONI	» 3

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

NICOLAZZI e BORGHI: « Immissione di insignanti laureati nei ruoli della scuola media » (4106).

Il relatore Buzzi, dando conto dei lavori del Comitato ristretto, cui era stato demandato l'esame della proposta di legge, rileva che, in tale sede, non è stato raggiunto un accordo di massima in ordine alle posizioni assunte dalle varie parti.

Intervengono nella discussione i deputati: Rampa, il quale, prima di entrare nel merito del provvedimento, propone di meditare tutte le tesi che potrebbero emergere nel corso del dibattito, Tedeschi, il quale propone di rivedere il problema in sede legislativa, al fine di accelerare l'*iter* della proposta di legge; Grilli, il quale è del parere che sia opportuno, sgombrato il terreno da ogni perplessità, esaminare il provvedimento in sede legislativa; Codignola, il quale insiste sull'op-

portunità di invitare il Governo a rivedere i programmi stabiliti per i concorsi abilitanti senza alterare in alcun modo le disposizioni previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603; Finocchiaro, il quale, concordando con il deputato Codignola, è dell'opinione che, modificando i programmi di concorso piuttosto che modificando la legge n. 603, si potranno agevolare le categorie interessate; Savio Emanuela, la quale, in considerazione del tempo estremamente limitato rimasto a disposizione delle Camere fino al termine della legislatura, non ravvisa la possibilità di affrontare nella sua globalità il problema della riforma della abilitazione, sicché dichiara di essere favorevole alla sistemazione di questo settore della scuola (se del caso ricorrendo alla abilitazione speciale con determinate limitazioni); Scionti, il quale fa presente l'opportunità di non accedere alla tesi di un concorso speciale che costituirebbe una manovra dispersiva intesa a disattendere il problema; nonché del deputato Nicolazzi, il quale ribadisce l'opportunità di esaminare il provvedimento e gli emendamenti, che eventualmente ad esso si intendessero presentare, in sede legislativa.

Successivamente, il Sottosegretario Elkan, rilevate le ragguardevoli difficoltà che sorgerebbero per apportare modificazioni nei programmi stabiliti per i concorsi, è dell'avviso che, allo stato, si offrono due soluzioni possibili: la modificazione dell'articolo 7 della legge n. 603 (per quanto attiene alla specificazione del concorso, che da riservato dovrebbe essere indicato come speciale), oppure la unanime indicazione della Commissione di invitare il Governo a promuovere, prima delle prossime sessioni gli esami, gli espedienti necessari per rendere meno gravosi i programmi previsti, programmi che, anche se giudicati inadeguati alla scuola media, risultano tutta-

via essere i più vicini all'intendimento del legislatore.

Dopo ulteriori interventi dei deputati: Rampa, il quale, ravvisando una qualche convergenza nelle tesi esposte dai deputati Codignola e Finocchiaro e dal rappresentante del Governo, è della opinione che occorra almeno affrontare il problema della qualificazione del programma che potrebbe comportare una facilitazione per il conseguimento del titolo abilitante (senza per questo precostituire un precedente), Giugni Lattari Jole, la quale ricorda i precedenti del dibattito svoltosi in occasione dell'approvazione della legge n. 603; Caiazza, il quale propone di rinviare brevemente l'esame del provvedimento, al fine di approfondire ulteriormente la materia e di esaminare gli emendamenti che eventualmente fossero presentati; Grilli, Codignola, Finocchiaro, del relatore Buzzi, i quali concordano con la citata proposta, nonché dei deputati Scionti e Tedeschi, i quali non consentono con la stessa, il Presidente Ermini rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO: « Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, in favore di alcune categorie di insegnanti degli istituti tecnici » (3630);

NANNINI ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, concernenti immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (4017);

RACCHETTI ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (4318).

Il relatore Buzzi, dopo aver illustrato i provvedimenti, si sofferma in particolare ad esaminare la proposta di legge n. 4318, intesa a consentire l'immissione nei ruoli della scuola media di tutti gli insegnanti che si trovano in possesso dei requisiti di servizio e di titolo di abilitazione già stabiliti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, successivamente agli aspiranti inclusi nelle graduatorie compilate in base agli articoli 4 e 6 della citata legge. Tali disposizioni, egli osserva, potrebbero essere applicate anche in favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966 e a coloro che abbiano maturato il prescritto anno di servizio nel 1966-67 (potranno giovare di tali norme, se in possesso dei requi-

siti richiesti, anche i lettori di italiano presso Università o istituti di cultura stranieri, purché abbiano conseguito, per il servizio da loro prestato, una qualifica non inferiore a buona, rilasciata con certificato del Ministero degli affari esteri).

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, il quale esprime alcune riserve in ordine al disposto del primo comma dell'articolo unico del provvedimento, che, a suo avviso, dovrebbe far riferimento all'articolo 7 anziché agli articoli 1 e 3 della legge n. 603; Tedeschi e Dall'Armellina, che consentono con il deputato Finocchiaro, Caiazza, Racchetti, del relatore Buzzi, nonché del Sottosegretario Elkan, i quali forniscono ulteriori delucidazioni in ordine alla interpretazione del provvedimento, la Commissione accoglie un nuovo testo predisposto dal Governo, inteso a comprendere le concorrenti proposte di legge nn. 3630, 4017 e 4318 (integrato da alcuni emendamenti proposti rispettivamente dal deputato Finocchiaro e dal relatore Buzzi all'articolo 2, e da un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Racchetti, Savio Emanuela, Buzzi, Nannini, Franceschini e Pitzalis, inteso a prevedere che gli aspiranti stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, avranno diritto alle riserve del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno) che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso Università e Istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a buona rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 del-

la citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche commerciali e agrarie ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempreché siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 4.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno.

ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

Successivamente, su proposta del deputato Finocchiaro, la Commissione delibera alla unanimità e con l'assenso del Governo, di ri-

chiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 3630, 4017 e 4318, nel testo unificato proposto dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari del 1° febbraio 1968, nel comunicato della Commissione Speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia, leggasi IN SEDE LEGISLATIVA anziché IN SEDE REFERENTE.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

Martedì 6 febbraio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 (4773);

GERBINO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone delle province di Messina ed Enna, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4543);

MACALUSO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi (4598);

BASILE GUIDO ed altri: Disposizioni speciali per il terremoto di Mistretta (4604);

TERRANOVA CORRADO: Provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4684);

— Relatore: Terranova Corrado — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 6 febbraio, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 (4773);

GERBINO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone delle province di Messina ed Enna, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4543);

MACALUSO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi (4598);

BASILE GUIDO ed altri: Disposizione speciali per il terremoto di Mistretta (4604);

TERRANOVA CORRADO: Provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4684);

— (*Parere alla Commissione speciale*) —
Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (4746);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (4104);

GUARRA ed altri: Proroga dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita, delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (4653);

— (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4786) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio.

Parere sulle proposte di legge:

DELLA BRIOTTA ed altri: Assistenza ai familiari residenti in Italia degli emigrati ita-

liani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (3688);

TOROS ed altri: Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, di lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri (4099);

LIZZERO ed altri: Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (4112);

— (*Parere alla XIII Commissione*) —
Relatore: Buttè.

Parere sulle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena (3732) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Landi;

FODERARO e VILLA: Onoranze al « Presidente della Vittoria » Vittorio Emanuele Orlando, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della vittoria italiana nella guerra 1915-1918 (4210) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

DE MEO: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana (4266) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Barbi;

CAVALLARI ed altri: Promozione alla qualifica superiore dei Direttori di Sezione ed equiparati, ex articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (4319) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, concernente l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale sito in Venezia, località Punta Sabbioni (4433) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Senatore TRABUCCHI: Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (4558) — (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4558) (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: GHIO.

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 (4772) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

BELCI e BOLOGNA: Aumento della dotazione del Fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative economiche a Trieste e Gorizia;

— (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Ghio.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (U.I.O.F.) (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4510) — (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Butté.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare (336);

SANTI e LAMA: Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (346);

— (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 6 febbraio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis) — Relatore: Vizzini — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — Relatori Vicentini e Scricciolo — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.